



CONFERENZA UNIFICATA STRAORDINARIA

6 febbraio 2014

Punto 4) all'ordine del giorno

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2012 CONCERNENTE LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI E LA PROTEZIONE DELLE VITTIME E CHE SOSTITUISCE LA DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO 2002/629/GAI

ANCI e UPI esprimono **parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto, condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti**, evidenziati nel testo in grassetto:

ART. 4

(Minori non accompagnati)

1. I minori non accompagnati vittime di tratta devono essere adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale. **Al minore non accompagnato vittima di tratta che ha espresso la volontà di richiedere protezione internazionale è fornita la necessaria assistenza per la presentazione della domanda.**

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'Interno, il **Ministero della Salute**, il Ministro della Giustizia e il Ministro degli Affari esteri da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i meccanismi attraverso i quali, **ove l'età della vittima risulti incerta**, nel rispetto del superiore interesse del minore si procede alla determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di determinazione dell'età, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate e, se strettamente necessario, all'identificazione dei minori mediante il coinvolgimento delle autorità diplomatiche. **Tale coinvolgimento è da escludersi nel caso di minore richiedente protezione internazionale.**

Motivazione.

E' necessario, al fine di rendere concretamente esigibile il diritto di chiedere protezione internazionale, che venga fornita al minore l'assistenza necessaria per la presentazione della domanda.

Nella procedura per la determinazione della minore età è coinvolto il Sistema Sanitario. Al fine di rendere il più operativo possibile il processo si richiede che, nella stesura del decreto, venga coinvolto anche il Ministero della Salute.

Si richiede di specificare che l'accertamento dell'età non va effettuato in via ordinaria, ma solo nei casi dubbi, in cui l'età stessa risulti incerta.

Infine, si ritiene opportuno specificare che, qualora si tratti di minori richiedenti protezione internazionale, in nessun caso va coinvolta l'autorità consolare.

ART. 6

(Diritto di indennizzo delle vittime di tratta)

1. All'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il Fondo per le misure anti-tratta è anche destinato all'indennizzo delle vittime dei reati previsti al comma 3.

Il comma 2 bis è soppresso.

Motivazione.

Non è opportuno né sostenibile, vista anche l'esiguità delle risorse, gravare il Fondo antitrattra con gli indennizzi in oggetto. E' necessario individuare una diversa fonte di finanziamento.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per gli stranieri e per i cittadini di cui al comma 6-bis del presente articolo, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano ~ nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo si applica, sulla base del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, ai sensi dell' articolo 13 della legge 228 del 2003 e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale, ai sensi del comma 1 di cui al presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro con delega alle pari opportunità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali -, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, **previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata**, è definito il programma di emersione, assistenza, e di protezione sociale, di cui al presente comma e le relative modalità di attuazione **e finanziamento**."

Motivazione.

Poiché l'attuazione concreta del programma investe in prima persona gli enti regionali e locali, in collaborazione con gli organismi di terzo settore, è necessario un raccordo forte tra livelli di governo che è garantito solo attraverso un passaggio, con intesa, in Conferenza Unificata.

Art. 9

(Modifiche alla legge 2 agosto 2003, n. 228 recante "Misure contro la tratta degli esseri umani ")

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 2003, n. 228 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Al fine di definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri umani, nonché azioni finalizzate alla sensibilizzazione, alla prevenzione sociale, all'emersione e all'integrazione sociale delle vittime, con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata, **e prevedendo modalità di consultazione con gli Organismi non pubblici che trattano la materia**, è adottato il Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani. In sede di prima applicazione, il Piano di cui al presente comma è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Motivazione.

Si ritiene essenziale, nella definizione di strategie pluriennali di intervento, acquisire e valorizzare il sapere e l'esperienza degli Organismi non governativi, in quanto soggetti fortemente coinvolti nelle progettualità.

Infine, si esprime la seguente Raccomandazione:

La soppressione della Commissione interministeriale tratta, effettuata in sede di *spending review* ha di fatto privato il sistema complessivo di una essenziale sede di confronto che permetta di esprimere una *governance* interministeriale e tra i diversi livelli di governo in una materia tanto delicata e complessa come quella della tratta. E' urgente riattivare tale sede di concertazione che può, in via provvisoria, assumere la veste di un "Tavolo tecnico permanente" a cui partecipino, oltre al DPO e ai designati dalla Conferenza Unificata, tutti i Ministeri competenti in materia.